

RENTRI

Il RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L'adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia nazionale per l'economia circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

In base al numero di dipendenti ed alla tipologia di rifiuti prodotti dagli operatori, sono state stabilite quattro diverse finestre temporali come di seguito elencate.

Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti che devono iscriversi al RENTRI

- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale
- Enti e imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese ed Enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti

ISCRIZIONE AL RENTRI: dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025

Inoltre, **dal 13 febbraio 2025** devono:

- Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
- Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
- Emettere, se produttori, i FIR (formulari) in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
- Farsi restituire dai trasportatori la copia completa del FIR formato cartaceo

E, **dal 13 febbraio 2026** devono:

- Emettere, se produttori, i FIR in formato digitale
- Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale
- Farsi restituire dagli impianti la copia del FIR in formato digitale

Produttori di rifiuti con più di 10 dipendenti e fino a 50 che devono iscriversi al RENTRI

- Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti

ISCRIZIONE AL RENTRI: **dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025**

Dal 13 febbraio 2025 devono:

- Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di Commercio
- Emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Inoltre, dalla data di iscrizione devono:

- Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale
- Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

E, dal 13 febbraio 2026 devono:

- Emettere i FIR in formato digitale
- Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale

Altri produttori di rifiuti pericolosi che devono iscriversi al RENTRI

- Imprese ed Enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.
- Altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di Enti o imprese.

ISCRIZIONE AL RENTRI: **dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026**

Dal 13 febbraio 2025, devono:

- Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di Commercio
- Emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Inoltre, dalla data di iscrizione devono:

- Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale
- Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

E, dal 13 febbraio 2026 devono:

- Emettere i FIR in formato digitale
- Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale

Altri produttori di rifiuti non pericolosi (che non devono iscriversi al RENTRI)

- Imprese ed Enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi.
- Imprese ed Enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell'ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell'edilizia e delle costruzioni a prescindere dal numero di dipendenti.
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Non devono iscriversi al RENTRI e non devono tenere il registro di carico e scarico.

Al link <https://operatori.rentri.gov.it/public/stampa-format-registro?lang=it> le aziende (< 50 dipendenti) potranno scaricare il nuovo registro che dovrà essere vidimato dalla Camera di Commercio ed utilizzato a partire dal 13 febbraio 2025.

Gruppo Medilabor sta organizzando corsi formativi sul funzionamento e gli aspetti operativi pratici del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti; con successive comunicazioni verranno comunicate le date.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Il Responsabile Tecnico

Marialuisa Boldetti

